



# RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

**Protezione del bilancio dell'UE:** è necessario migliorare l'utilizzo dell'esclusione

# Indice

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	3
a) Introduzione generale.....	3
b) La posizione della Commissione in merito alle principali osservazioni e raccomandazioni della Corte dei conti europea.....	4
c) Ultimi sviluppi di rilievo e prossime tappe.....	4
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI .....	5
1. Ampliare l'ambito di applicazione dell'EDES .....	5
2. Potenziare l'efficienza dell'EDES.....	5
3. Promuovere l'uso dell'EDES come strumento di rendicontabilità .....	6
4. Stati membri, esclusione e strumenti di estrazione di dati .....	6
III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE CONCLUSIONI E ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.....	8
1. Raccomandazione 1 – Estendere l'ambito di applicazione dell'esclusione.....	8
2. Raccomandazione 2 – Rafforzare il sistema di individuazione precoce e di esclusione.....	8
3. Raccomandazione 3 – Migliorare il monitoraggio dell'individuazione precoce e dell'esclusione nell'ambito della gestione indiretta.....	9
4. Raccomandazione 4 – Estendere il sistema di individuazione precoce e di esclusione alla gestione concorrente .....	10
5. Raccomandazione 5 – Migliorare l'uso dei dati e degli strumenti digitali esistenti.....	10

Il presente documento contiene le riposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti dell'Unione europea, conformemente all'articolo 259 del regolamento finanziario e pubblicate unitamente alla relazione speciale.

# I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## a) Introduzione generale

Il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), introdotto nel 2016, si prefigge l'obiettivo di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'UE.

Il sistema, che si applica alla gestione diretta e indiretta, ha portato miglioramenti in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza delle valutazioni delle situazioni di esclusione, il rispetto dei diritti fondamentali e la trasparenza nei confronti degli operatori economici.

L'EDES richiede una forte e proficua interazione tra l'ordinatore responsabile e l'istanza EDES. Da una parte, l'ordinatore responsabile è tenuto ad avviare la procedura amministrativa ogniqualvolta venga a conoscenza di un caso di esclusione. Ciò in quanto tale soggetto è a conoscenza dei contratti e delle sovvenzioni sottoscritti, ha una visione d'insieme delle procedure in corso e ha facoltà di adottare misure contrattuali immediate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. D'altra parte, il sistema consente di agire nei confronti di un operatore economico inaffidabile anche in assenza di una sentenza nazionale definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, sulla base di una raccomandazione formulata da un'istanza centralizzata e interistituzionale, che effettua una qualificazione giuridica preliminare dei fatti e delle risultanze del caso.

L'istanza EDES, presieduta da un presidente permanente di alto livello e indipendente, si è rivelata fin da subito un efficace fattore di armonizzazione rispetto al rischio di interpretazioni divergenti da parte dei diversi ordinatori responsabili.

L'istanza EDES ha adottato 57 raccomandazioni<sup>1</sup>, comprese alcune relative ai casi di illeciti particolarmente gravi, la maggior parte dei quali comporta decisioni di esclusione da parte dell'ordinatore responsabile.

La validità delle procedure EDES è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che in due recenti cause<sup>2</sup> ha pienamente suffragato la bontà del sistema e delle sue caratteristiche, ivi inclusi il ruolo dell'ordinatore responsabile e l'autorità dell'istanza.

Infine, traendo insegnamento dall'esperienza acquisita sin dalla realizzazione del sistema, la Commissione ha individuato alcune carenze dello stesso e ha avviato l'adozione di misure di semplificazione amministrativa e di azioni di sensibilizzazione per migliorarne l'efficacia. Alcuni miglioramenti richiederanno tuttavia modifiche legislative. Pertanto la Commissione ha deciso di presentare una proposta, di cui si prevede l'adozione nel primo semestre del 2022, che riguarderà, tra le altre, alcune delle principali osservazioni formulate dalla Corte dei conti europea e migliorerà ulteriormente il sistema complessivo.

In questo contesto, la Commissione accoglie con favore la relazione della Corte dei conti, che sosterrà l'azione della Commissione nell'ulteriore miglioramento del sistema (si veda nel seguito per ulteriori dettagli).

---

<sup>1</sup> Su oltre 100 casi trasmessi.

<sup>2</sup> Cause T-672/19, *Índico* (EU:T:2022:64) e T-652/19, *Elevation* (EU:T:2022:63).

## **b) La posizione della Commissione in merito alle principali osservazioni e raccomandazioni della Corte dei conti europea**

La Corte dei conti riconosce che l'EDES prevede un'ampia gamma di situazioni di esclusione e un efficace processo decisionale.

Il fatto che i servizi della Commissione abbiano registrato nel sistema un numero relativamente basso di casi di esclusione deve essere considerato alla luce della necessità di garantire un valido equilibrio tra la tutela degli interessi finanziari dell'UE e l'esigenza di assicurare i diritti della difesa e gli altri diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richiedendo il necessario livello di prove documentate (fatti accertati) verificate attraverso l'esercizio del diritto di essere ascoltati. Ciò è conforme ai principi del giusto processo e dello Stato di diritto, in considerazione del fatto che una decisione di esclusione potrebbe avere un impatto economico e anche sociale significativo sui soggetti che in ultima analisi sono i destinatari di tali decisioni. Inoltre la responsabilità di rinviare i casi all'istanza EDES spetta all'ordinatore responsabile che effettua una valutazione preliminare tenendo in debita considerazione le circostanze specifiche del caso (ad esempio la necessità di garantire la continuità del servizio, la valutazione delle misure correttive, la proporzionalità e l'incidenza finanziaria).

La Commissione ritiene che si debba continuare a fornire all'ordinatore responsabile un punto di accesso unico alle fonti di dati in modo da agevolare l'individuazione di situazioni di esclusione, tenendo conto degli ostacoli giuridici e tecnici.

La Commissione concorda inoltre sulla necessità di rafforzare ulteriormente l'EDES e darà seguito alle constatazioni della Corte dei conti, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione dello stesso.

Nelle sezioni II e III si forniscono le risposte alle principali osservazioni della Corte dei conti. La Commissione accoglie la raccomandazione 1, la raccomandazione 2, punti 1, 2, 4 e 5, le raccomandazioni 3, 4, 5 e accoglie parzialmente la raccomandazione 2, punto 3.

## **c) Ultimi sviluppi di rilievo e prossime tappe**

Successivamente al primo mandato, una nuova presidente e un nuovo supplente, rispettivamente Isabel Rofes e Igor Ludborz, si sono insediati nell'istanza EDES nel novembre 2021. Inoltre, il regolamento interno dell'istanza<sup>3</sup> è stato modificato per introdurre la possibilità che un rappresentante della Procura europea (EPPO) partecipi ai lavori dell'istanza (in qualità di osservatore) quando essi si basino su informazioni trasmesse dall'EPPO.

Per quanto riguarda l'estensione alla gestione concorrente, la Commissione sta adottando misure volte a migliorare ulteriormente la tutela di questa ampia parte del bilancio, rispettando al contempo la delega agli Stati membri dei compiti relativi all'esecuzione del bilancio ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Un'estensione mirata e proporzionata dell'EDES alla gestione concorrente, che tenga conto del riparto delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri, richiede modifiche legislative che dovranno essere proposte dalla Commissione nell'ambito della revisione del regolamento finanziario nel primo semestre del 2022.

---

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2018/1220 della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7), come modificata dalla decisione (UE) 2021/1081 della Commissione, del 28 giugno 2021 (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 99).

## II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

### 1. Ampliare l'ambito di applicazione dell'EDES

Nel contesto della prossima revisione del regolamento finanziario, al fine di migliorare l'efficacia dell'EDES<sup>4</sup>, la Commissione sta predisponendo una proposta mirata ad ampliare l'ambito di applicazione di tale sistema.

Sulla base delle nuove norme proposte, sarà possibile mirare a tre nuove categorie di soggetti, qualora rientrino in una o più situazioni di esclusione: i) i titolari effettivi, ii) le entità consociate e iii) le persone fisiche con poteri di controllo, di direzione o di rappresentanza. L'inclusione di queste nuove categorie di soggetti nell'ambito di applicazione dell'EDES servirà a migliorare l'efficacia globale del sistema, agendo nei confronti degli "alter ego" degli operatori economici direttamente soggetti all'esclusione, che in caso contrario avrebbero potuto continuare a partecipare ad appalti pubblici dell'UE o a beneficiare ad altro titolo dei fondi UE.

Inoltre saranno aggiunti tre nuovi motivi di esclusione con un'adeguata gamma di sanzioni: i) la mancata collaborazione nell'ambito di indagini, audit o controlli effettuati dagli organismi di contrasto dell'UE; ii) il trarre vantaggio da una situazione di conflitto d'interessi; iii) l'incitamento all'odio e alla discriminazione.

Le modifiche di cui sopra mirano a migliorare l'efficacia complessiva del sistema. Grazie all'ampliamento del suo ambito di applicazione e delle sue norme sostanziali, l'EDES sarà in grado di coprire una gamma più ampia di situazioni di esclusione e di tutelare più efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di tutte le modalità di gestione.

### 2 Potenziare l'efficienza dell'EDES

Al fine di migliorare l'efficienza dell'EDES<sup>5</sup>, la Commissione propone inoltre di introdurre nella prossima revisione del regolamento finanziario:

- una procedura accelerata per i casi che richiedono un trattamento prioritario, fatto salvo il diritto di essere ascoltati;
- il miglioramento delle modalità di notifica delle lettere di contestazione e delle decisioni relative alle sanzioni agli operatori economici inaffidabili che si rendono deliberatamente irreperibili per eludere le conseguenze pregiudizievoli della loro condotta illecita;
- l'obbligo per la persona o l'entità che si trovi in una situazione di esclusione di comprovare l'adeguatezza delle misure correttive adottate attraverso un audit esterno o una decisione di un'autorità nazionale o europea competente.

<sup>4</sup> Cfr. la sezione "Gestione diretta", paragrafi 21-29, della relazione speciale.

<sup>5</sup> Cfr. la sezione "Gestione diretta", paragrafi 30-34, della relazione speciale.

Tali miglioramenti permetteranno di velocizzare le decisioni di esclusione e di ridurre gli oneri amministrativi.

### **3. Promuovere l'uso dell'EDES come strumento di rendicontabilità**

Si propongono varie iniziative volte a promuovere l'uso dell'EDES<sup>6</sup>. Tra di esse si cita il rafforzamento della cooperazione con i servizi competenti, quali l'OLAF e, più recentemente, l'EPPO, attraverso la definizione di metodi e di procedure di lavoro, nonché l'assistenza agli ordinatori responsabili nel sottoporre i casi all'istanza EDES.

In tale contesto, è stata rafforzata la collaborazione tra la DG BUDG, in qualità di proprietaria del sistema, e l'OLAF, come confermato dalla cooperazione in corso in tema di scambi, definizione di orientamenti e attività di formazione ad hoc al fine di adeguare le relazioni dell'OLAF alla procedura EDES. Un approccio analogo è già stato adottato anche nella cooperazione con l'EPPO.

Inoltre sin dall'avvio dell'EDES i servizi della Commissione si sono concentrati sull'organizzazione di eventi formativi in seno alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'UE al fine di diffondere e consolidare la conoscenza delle procedure del sistema.

Sono stati realizzati modelli, orientamenti e procedure volti a facilitare il lavoro degli ordinatori responsabili di raccolta e trasmissione di informazioni pertinenti sui casi di esclusione.

La Commissione ha inoltre rafforzato le azioni di vigilanza istituzionale attraverso il monitoraggio del seguito dato alle raccomandazioni dell'OLAF e dei recuperi<sup>7</sup>, quali fasi importanti per rafforzare l'avvio dei procedimenti di esclusione dell'UE.

In futuro la Commissione intende migliorare ulteriormente le proprie attività di formazione e orientamento, rivolte anche alle autorità degli Stati membri e ai partner esecutivi<sup>8</sup>.

### **4. Stati membri, esclusione e strumenti di estrazione di dati**

In riferimento all'estensione dell'EDES agli Stati membri<sup>9</sup>, si noti che attualmente esso è l'unico sistema di esclusione operante a livello dell'UE. Nonostante gli Stati membri siano tenuti a porre in essere un sistema di controllo interno efficace per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi, la normativa UE non impone loro nello specifico di istituire sistemi di esclusione.

---

<sup>6</sup> Cfr. la sezione "Gestione diretta", paragrafi 36-64, della relazione speciale.

<sup>7</sup> Tenendo conto dei termini stabiliti nel regolamento dell'OLAF per l'attuazione delle raccomandazioni di tale organismo da parte degli Stati membri e delle istituzioni.

<sup>8</sup> Cfr. la sezione "Gestione diretta", paragrafi 36-64, della relazione speciale.

<sup>9</sup> Cfr. la sezione "Gestione diretta", paragrafi 36-64, della relazione speciale.

La Commissione intende affrontare l'esigenza di tutela rafforzata degli interessi finanziari dell'Unione a livello dell'Unione stessa attraverso un'estensione mirata e proporzionata dell'EDES alla gestione concorrente.

Tale proposta sarà formulata nel pieno rispetto della responsabilità primaria degli Stati membri di irrogare sanzioni e svolgere indagini sui pertinenti casi a livello nazionale nell'ambito della gestione concorrente. Tuttavia l'esclusione a livello dell'Unione europea sarebbe possibile e necessaria qualora:

- gli Stati membri notificano alla Commissione, attraverso il sistema di gestione delle irregolarità, eventuali situazioni di esclusione relative agli illeciti più gravi (frode, corruzione, ecc.) accertati da una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva. In tali casi la Commissione agirebbe quindi sulla base di dette informazioni.
- Si riscontrano prove di casi gravi nelle pertinenti relazioni dell'UE (ad esempio relazioni dell'OLAF, audit della Commissione o relazioni della Corte dei conti); è pertanto necessario tutelare il bilancio dell'UE in attesa o in assenza di una decisione definitiva o di una sentenza definitiva che possa servire da base per una decisione di esclusione (laddove sussista tale decisione o sentenza definitiva, l'istanza deve allineare immediatamente la propria raccomandazione ad essa).

Inoltre gli Stati membri saranno tenuti a consultare la banca dati EDES e a dare esecuzione alle decisioni di esclusione ivi contenute. Ciò significa che non potranno assegnare fondi in gestione concorrente a una persona o entità presente nella banca dati EDES. La Commissione ricorda le precedenti proposte legislative in tal senso, volte a obbligare gli Stati membri a tenere conto dell'esclusione EDES in fase di esecuzione del bilancio dell'UE in regime di gestione concorrente.

La Commissione accoglie con favore il sostegno della Corte dei conti europea e del Parlamento europeo a un simile ampliamento dell'EDES alla gestione concorrente.

Infine, la Commissione ricorda che ha presentato proposte volte a migliorare la qualità e l'interoperabilità dei dati raccolti dagli Stati membri sui beneficiari dei finanziamenti dell'UE quando il bilancio è eseguito in regime di gestione concorrente e nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche con l'utilizzo obbligatorio di uno strumento unico di estrazione dei dati e valutazione del rischio. Tuttavia la normativa concordata prevede che lo strumento unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio sia utilizzato unicamente su base volontaria.

La Commissione ha pubblicato e continua a sviluppare lo strumento di estrazione dei dati e di valutazione del rischio denominato "Arachne". Si tratta innanzitutto di una banca dati di destinatari e progetti. La Commissione continuerà a modernizzare lo strumento avvalendosi dei più recenti avanzamenti tecnologici (compresa l'intelligenza artificiale) e a promuovere fortemente l'uso di Arachne e delle sue nuove funzionalità da parte degli Stati membri<sup>10</sup>.

Nell'ambito della prossima revisione mirata del regolamento finanziario, la Commissione si adopererà per migliorare ulteriormente la tutela del bilancio dell'UE e sta valutando la possibilità di proporre l'utilizzo dello strumento unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio in tutte le modalità di esecuzione del bilancio dell'UE.

---

<sup>10</sup> Cfr. la sezione "Gestione concorrente", paragrafi 73-81 e 82-87, della relazione speciale.



### III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE CONCLUSIONI E ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

#### **1. Raccomandazione 1 – Estendere l'ambito di applicazione dell'esclusione**

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione propone di estendere, nel regolamento finanziario, l'ambito di applicazione dell'EDES. Al riguardo, sarebbe possibile puntare l'attenzione su tre nuovi soggetti: titolari effettivi, entità consociate e persone fisiche coinvolte nella condotta illecita. La possibilità di escludere tali soggetti dovrà essere valutata caso per caso, in linea con la raccomandazione del Parlamento europeo, al fine, ad esempio, di distinguere tra il coinvolgimento diretto e quello indiretto nelle situazioni di esclusione, per evitare che entità che non hanno esercitato un'influenza effettiva sul coinvolgimento nella situazione di esclusione siano ingiustamente registrate nell'EDES, in conformità col principio della responsabilità personale.

#### **2. Raccomandazione 2 – Rafforzare il sistema di individuazione precoce e di esclusione**

La Commissione accoglie in parte la raccomandazione.

Con riferimento alle sottoraccomandazioni specifiche, la Commissione rileva quanto segue:

1. La Commissione accoglie la raccomandazione 2, punto 1.

La Commissione sta sviluppando un sistema interno di gestione dei casi, in grado di fornire un quadro complessivo del trattamento dei casi EDES in corso e di quelli chiusi. Il sistema sarà realizzato nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di tutela della vita privata.

2. La Commissione accoglie la raccomandazione 2, punto 2.

Sotto la guida del suo organo di gestione interno, la Commissione ha avviato un'attività di vigilanza istituzionale sul corretto funzionamento dell'EDES, in particolare sul seguito dato alle relazioni e alle raccomandazioni dell'OLAF relative all'individuazione precoce o all'esclusione e sul seguito dato alle raccomandazioni dell'istanza. La Commissione dovrebbe inoltre prevedere la vigilanza istituzionale sulle indagini in corso dell'OLAF<sup>11</sup> e dell'EPPO, nel pieno rispetto di eventuali obblighi di riservatezza, nonché sui risultati finali degli audit, sulle decisioni in materia di concorrenza e sulle notifiche dei partner esecutivi. Quanto precede non dovrà pregiudicare il ruolo dell'ordinatore responsabile e dell'istanza EDES nell'armonizzare la risposta alle situazioni di esclusione.

---

<sup>11</sup> Il riferimento alle "indagini in corso dell'OLAF" deve essere inteso come riferimento alle misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, come descritte all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (regolamento OLAF).

Per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti di dati disponibili per individuare i casi di esclusione, la Commissione valuterà la possibilità di supervisionare l'attività dell'ordinatore responsabile una volta che le informazioni sui potenziali casi di esclusione siano registrate nella banca dati pertinente. Per quanto riguarda i dati del sistema di gestione delle irregolarità, la documentazione è resa disponibile quando l'ordinatore responsabile trova un riscontro nel sistema e chiede ulteriori informazioni.

3. La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione 2, punto 3.

La Commissione non fa affidamento unicamente sulle dichiarazioni sull'onore. Oltre a verificare tali dichiarazioni, la Commissione prevede alcune garanzie ex post. In particolare, la Commissione richiede all'ordinatore responsabile di verificare la banca dati EDES in tutte le fasi delle procedure che precedono la firma del contratto. I controlli ex post sono garantiti anche attraverso avvisi di blocco nel sistema ABAC collegati alle entità escluse prima dell'effettuazione dei pagamenti. Il sistema segnalerà inoltre l'eventuale presenza di una individuazione precoce nell'EDES. Ciò consente agli ordinatori di essere informati, nel corso dell'esecuzione del contratto, di questioni relative a controparti dell'UE con le quali hanno un rapporto contrattuale in corso.

Tuttavia la Commissione valuterà la possibilità di istituire uno sportello unico per le autorità degli Stati membri che attinga ai dati pertinenti disponibili su EDES e Arachne e che sia collegato con Summa (la futura applicazione che sostituirà ABAC) per garantire la massima protezione del bilancio dell'UE attraverso l'interconnessione, l'incrocio dei dati e gli strumenti e le tecniche basati sull'intelligenza artificiale. Si veda anche la risposta alla raccomandazione 5.

4. La Commissione accoglie la raccomandazione 2, punto 4.

Il segretariato dell'istanza ha elaborato vari orientamenti per agevolare la cooperazione con l'OLAF e con altri servizi onde ottimizzare l'efficacia delle procedure dell'EDES. Essi includono orientamenti sull'utilizzo delle relazioni dell'OLAF<sup>12</sup>, orientamenti sull'impatto delle esclusioni sugli impegni giuridici in corso, una guida istituzionale all'EDES, ecc. La Commissione formulerà ulteriori orientamenti sull'uso dell'EDES.

5. La Commissione accoglie la raccomandazione 2, punto 5.

La Commissione continuerà a promuovere la conoscenza dell'EDES, anche presso altre istituzioni e organi dell'UE, autorità degli Stati membri e partner esecutivi.

### **3. Raccomandazione 3 – Migliorare il monitoraggio dell'individuazione precoce e dell'esclusione nell'ambito della gestione indiretta**

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La gestione indiretta si basa sull'affidamento sulle norme dei partner e sul riconoscimento della loro autonomia amministrativa, sulle dichiarazioni degli organismi di gestione e sui pertinenti pareri di

---

<sup>12</sup> Le istruzioni per la stesura e gli orientamenti sul monitoraggio delle raccomandazioni amministrative dell'OLAF sono stati ultimati e si applicano a partire da gennaio 2022.

audit forniti dagli stessi. Le norme e le procedure dei partner sono valutate per pilastro per garantire che, ad esempio, le regole di esclusione dei partner abbiano funzionato in modo soddisfacente.

In tale contesto, la Commissione adotterà un'ulteriore misura per garantire che i suoi partner adempiano l'obbligo di informare la Commissione ogniqualvolta identifichino situazioni di esclusione delle controparti, tramite l'aggiunta ai modelli di dichiarazione degli organismi di gestione di una menzione specifica dell'obbligo di informare la Commissione dei casi individuati di frodi e/o irregolarità in applicazione dell'articolo 142, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario. Inoltre si potrebbero sensibilizzare i partner che attuano fondi in regime di gestione indiretta richiamando i loro obblighi di informazione.

#### **4. Raccomandazione 4 – Estendere il sistema di individuazione precoce e di esclusione alla gestione concorrente**

La Commissione accoglie la raccomandazione.

Nel contesto della prossima revisione del regolamento finanziario, la Commissione propone un'estensione mirata e proporzionata dell'EDES alla gestione concorrente, nonché l'obbligo per gli Stati membri di controllare la banca dati EDES e di prendere in considerazione i soggetti esclusi in essa figuranti al momento dell'aggiudicazione dei finanziamenti dell'UE. L'estensione mirata dell'EDES alla gestione concorrente è dovuta alla necessità di rispettare la delega agli Stati membri dei compiti relativi all'esecuzione del bilancio ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

#### **5. Raccomandazione 5 – Migliorare l'uso dei dati e degli strumenti digitali esistenti**

La Commissione accoglie la raccomandazione.

Con riferimento alle sottoraccomandazioni specifiche, la Commissione rileva quanto segue:

1. La Commissione accoglie la raccomandazione 5, punto 1.

La Commissione effettuerà una mappatura e ha avviato una verifica concettuale per individuare la disponibilità di dati. L'esito di tale attività dipenderà tuttavia dalla disponibilità di dati nazionali.

2. La Commissione accoglie la raccomandazione 5, punto 2.

In sede di revisione del regolamento finanziario, la Commissione intende proporre l'utilizzo dei dati nazionali disponibili. La Commissione estenderà ulteriormente la base giuridica per l'utilizzo di altri dati nazionali pertinenti contenuti nel sistema di gestione delle irregolarità, comunicati dagli Stati membri per avviare le procedure dell'istanza EDES e per le relative decisioni di esclusione che gli Stati membri possono applicare per le spese in regime di gestione concorrente. Queste sono le fonti nazionali più pertinenti ai fini della tutela del bilancio dell'UE. La Commissione sta inoltre esaminando la possibilità di collegare tra loro l'EDES, il sistema di gestione delle irregolarità e Arachne. A causa delle norme nazionali, in particolare di quelle in materia di protezione dei dati, la Commissione non può raccogliere e riutilizzare i dati senza il necessario iter procedurale.

3. La Commissione accoglie la raccomandazione 5, punto 3.

La Commissione continuerà a sviluppare Arachne, il sistema informatico integrato per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio che ha messo a disposizione delle autorità degli Stati membri che eseguono il bilancio dell'UE. Questi sviluppi includeranno nuove caratteristiche e funzioni, quali un modulo ex ante, gli sviluppi relativi alla PAC e nuovi indicatori di rischio che tengano conto dei dati sulla titolarità effettiva. La Commissione intende inoltre migliorare la praticità di utilizzo del sistema e, nella misura in cui gli Stati membri mettono a disposizione i dati nazionali, la sua interoperabilità con altre fonti di dati UE e nazionali pertinenti per l'esecuzione del bilancio dell'UE. Nel contesto della prossima revisione mirata del regolamento finanziario, la Commissione si adopererà per migliorare ulteriormente la tutela del bilancio dell'UE e sta valutando la possibilità di proporre l'utilizzo di tale sistema informatico integrato per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio in tutte le modalità di esecuzione del bilancio dell'UE.

4. La Commissione accoglie la raccomandazione 5, punto 4.

La Commissione ha il compito di rendere accessibili le decisioni di esclusione dell'UE nella banca dati EDES e si adopera per la massima promozione di tale strumento. La Commissione adotterà inoltre ulteriori misure per promuovere, a livello istituzionale, l'utilizzo del sistema informatico integrato per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio attualmente denominato Arachne.

5. La Commissione accoglie la raccomandazione 5, punto 5.

Si veda la risposta alla raccomandazione 5, punto 3.